



GIUNTA REGIONALE

CCR-VIA – COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 2490 del 05/03/2015
Prot n° 201404923 del 18/11/2014
Ditta proponente AQUILANA RECUPERI s.r.l.
Oggetto Impianto di trattamento rifiuti inerti - riesame "giudizio 2418 16/10/2014"
Comune dell'intervento SAN DEMETRIO NE'VESTI *Località* loc. Aspretta
Tipo procedimento VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AMBIENTALE ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii.
Tipologia progettuale D.Lgs. 152/06, all. IV. Punto 7, lettera z.b

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore avv. C. Gerardis (Presidente)

Dirigente Servizio Tutela Val. Paesaggio e VIA

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale

Dirigente Politica energetica, Qualità dell'aria dott.ssa I. Flacco

Dirigente Servizio Politiche del Territorio

Dirigente Politiche Forestali: dott. F. La Civita

Dirigente Servizio Affari Giuridici e Legali

Segretario Gen. Autorità Bacino

Direttore ARTA

ing. D. Cianca (delegato)

Dirigente Servizio Rifiuti:

ing. G. Piselli

Dirigente delegato della Provincia.

Dirigente Genio Civile AQ-TE

ing. C. Giovani

Dirigente Genio Civile CH-PE

Esperti esterni in materia ambientale

arch. Chiavaroli

arch. T. Di Biase

dott. F.P. Pinchera



Relazione istruttoria

Istruttore

geom. Di Ventura

vedi sintesi allegata

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta AQUILANA RECUPERI s.r.l.



GIUNTA REGIONALE

per l'intervento avente per oggetto:

Impianto di trattamento rifiuti inerti - riesame "giudizio 2418 16/10/2014"

da realizzarsi nel Comune di SAN DEMETRIO NE'VESTINI

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio

Anche se, come sostiene la ditta, fosse possibile usufruire delle procedure semplificate (iscrizione RIP provinciale) considerato che l'istanza prevede il raddoppio dei quantitativi da autorizzare il Comitato non può limitarsi ad una mera presa d'atto di variante non sostanziale e pertanto deve confermarsi quanto già espresso nel precedente giudizio 2418/2014.

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

NON FAVOREVOLE PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI

Si conferma la necessità dell'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ex art. 19 e ss del D.lgs 152/2006 e smi in quanto la proposta non si configura come variante non sostanziale,

I presenti si esprimono all'unanimità.

avv. C. Gerardis (Presidente)

dott.ssa I. Flacco

dott. F. La Civita

ing. G. Piselli

ing. C. Giovani

ing. D. Cianca (delegato)

arch. Chiavaroli

arch. T. Di Biase

dott. F.P. Pinchera

De Iulis

(segretario verbalizzante)

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accettazione della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.



ANAGRAFICA DEL PROGETTO

Oggetto: Impianto per la messa in riserva (R13) ed il recupero (R5) di rifiuti non pericolosi – richiesta di presa d'atto di variante non sostanziale..

Proponente: AQUILANA RECUPERI s.r.l. – Via Fioretta, 41 – Paganica - AQ

Ubicazione intervento: Comune di San Demetrio né Vestini – località Aspretta – fg.34 p.lle 300, 301, 302, 304, 305, 306 ecc.;

Responsabile azienda proponente: Sig.ra Bernardetta RADICCHI;

Responsabile dello studio preliminare: geom. Giovanni SINISTORO;

Riferimenti normativi: D. Lgs. 152/2006 e smi, all. IV, punto 7, lettera zb;

Cronistoria dei procedimenti.

Con "giudizio" n° 2266, emesso nella seduta del 25/07/2013, il CCR VIA ha espresso parere "favorevole all'esclusione dalla V.I.A." per il progetto che prevedeva la realizzazione di un impianto per il recupero (R5) di rifiuti inerti provenienti da demolizioni e costruzioni, mediante l'utilizzo di un impianto mobile installato all'interno di un'area di una cava autorizzata.

La cava, all'interno della quale viene installato l'impianto di trattamento, è di proprietà della ditta Ludovici Giovanni & figli s.r.l., è ancora in corso di coltivazione ed il suo piano di ripristino, così come prescritto dal "giudizio" 1632 del 25/11/2010, prevede il ritombamento totale del sito estrattivo.

Per l'attività di messa in riserva (R 13), funzionale all'attività di recupero (R5), si stima una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 3.000 t. mentre il quantitativo di materiale trattato (R5) è di 60.000 t/a..

I rifiuti da avviare a trattamento saranno quelli di cui alla tipologia 7.1: "rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto" rispondenti ai codici di cui alla seguente tabella:

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
17 01 01	Cemento
17 01 02	Mattoni
17 01 03	Mattonelle e ceramica
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 04	Rifiuti misti da costruzioni e demolizioni, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati



7.1.1 Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU: manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.

In particolare, come già riportato sopra, la provenienza dei materiali trattati saranno i cantieri edili dove la stessa Aquilana Recupero ha l'appalto per i lavori di demolizione.

7.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.

7.1.3 Attività di recupero: a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di frantumazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni di inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con test di cessione il cui eluato è conforme a quanto previsto nell'allegato 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. e con caratteristiche di cui alle norme CNR-UNI 10006 [R5];

7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare n.5205 del 15/07/2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; nella fattispecie le m.p.s. saranno conformi a quanto previsto dall'allegato C4 della citata circolare.

Con "giudizio" 2266, espresso in data 25/07/2013, il CCR VIA ha espresso parere "favorevole all'esclusione dalla procedura di V.I.A." per il citato impianto.

Con nota del 4/04/2014, acquisita al nostro protocollo al n° 1680 in data 9/04/2014, la ditta esercente l'attività in oggetto ci ha richiesto una presa d'atto di "variante non sostanziale" al progetto assentito con il succitato "giudizio".

La presa d'atto riguardava la richiesta di aumento del quantitativo di rifiuti da trattare che passava dalle 60.000 t/a assentite alle 120.000 t/a di cui alla richiesta.

Tale aumento è una conseguenza dell'incremento delle attività di demolizione e ristrutturazione post sisma.

L'aumento richiesto non comportava variazioni al lay - out dell'impianto autorizzato, ma solo un prolungamento temporale, dell'attività lavorativa, che passava dalle previste 1,5 h/giorno a circa 3 h/giorno, tale aumento comporta un incremento del traffico indotto di circa il 50% di quello autorizzato; si prevede, quindi, che dai 20 passaggi/giorno assentiti si passi a 40 passaggi/giorno (vuoto per pieno) e cioè un passaggio ogni 12' circa.

Con "giudizio" n° 2418, emesso nella seduta del 16/10/2014, il CCR VIA, "considerato che l'istanza prevede il raddoppio dei quantitativi da autorizzare che superano i limiti del D.M. 05.02.1998 per i quali è possibile usufruire delle procedure semplificate (iscrizione al RIP provinciale) e che dunque il Comitato non può limitarsi ad una mera presa d'atto di variante non sostanziale, essendo al contrario necessario l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ex art. 19 e ss del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.", esprime parere di "non esaminabilità nella configurazione di variante non sostanziale, per le ragioni innanzi evidenziate".

Con nota del 30/10/2014, acquisita al nostro protocollo al n°4923 in data 18/11/2014, la ditta interessata all'intervento considerato che:

- "l'art. 214 del D.Lgs. 152/06 prevede che per determinare le attività e le caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate, sino all'adozione dei Decreti attuativi, relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i.;



- il Decreto in questione, specificatamente all'allegato 4 sub allegato 1, dispone espressamente che possano essere assoggettate a procedura semplificata le attività di recupero della tipologia 7.1 sino ad un massimo di 120.000 tonnellate".

Rilevato, quindi, che le motivazioni sottese al "giudizio" 2418 risultano prive di fondamento giuridico, la ditta stessa chiede, a questa Amministrazione, di disporre in via cautelare l'annullamento del citato "giudizio" e di procedere al riesame dell'istanza di "presa d'atto" di variante non sostanziale.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'P'.